



Prot. n. 10260/2.6

Firenze, 5 Luglio 2019

Oggetto: Proposta di legge n. 333

Al - Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
  - Al Segretario generale del Consiglio regionale
  - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
  - Alla Commissione di Controllo
  - Al Consiglio delle Autonomie Locali
  - Alla Commissione Pari Opportunità
  - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

In sede referente			Seduta del 4 luglio 2019			
Favorevole			A maggioranza			
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Scaramelli Stefano	PD		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarti Paolo	SI-Toscana		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bambagioni Paolo	PD		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberti Jacopo	LN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciolini Nicola	PD		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovannetti Ilaria	PD	Meucci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pecori Monica	Gruppo Misto		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quartini Andrea	M5S	Giannarelli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegni Enrico	PD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinelli Serena	Gruppo Misto		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parei esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art. 75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	
approvato con	Modifiche al titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>
					Proposta di risoluzione collegata <input type="checkbox"/>
Notifica U.E.	<input type="checkbox"/>				

Note :

Il Responsabile P.O.  
Fulvia Agus

*Fulvia Agus*

La Dirigente

Maria Cecilia Tosetto

*Maria Cecilia Tosetto*



***Pdl 333 Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana.  
Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009***

**SOMMARIO**

**Articolo 1 Tutela dei bisogni essenziali della persona umana**

**Articolo 2 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005**

**Articolo 3 Modifiche all'articolo 6 della l.r.29/2009**

**Articolo 4 Disposizione finanziaria**

**PREAMBOLO**

**Il Consiglio regionale**

**Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;**

**Visti gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;**

**Visto l'articolo 3 e l'articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;**

**Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132;**

**Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);**

**Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);**

**Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);**

**Considerato quanto segue:**

**1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal d.l. 113/2018 convertito dalla l. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone;**

**2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della l.r. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della l.r. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana;**

3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza n. 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della l.r. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la Regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione;

4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;

5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana; nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;

6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana previsti dalle vigenti leggi regionali garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;

7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;

8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al d.l.113/2018, convertito dalla l. 132/2018, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale;

9. Nella l.r. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'articolo 5 (*Diritto agli interventi e ai servizi*), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona;

10. Nella l.r. 29/2009 si rende necessario modificare l'articolo 6 (*Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana*), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione;

## **Approva la presente legge**

### **CAPO I Disposizioni generali**

#### **Art.1**

#### **Tutela dei bisogni essenziali della persona umana**

- 1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.**
- 2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.**
- 3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.**

#### **CAPO II**

#### **Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)**

#### **Art. 2**

#### **Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005**

- 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituita dalla seguente :**  
**"b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).**
- 2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:**

**"4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali."**

**3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:**

**"4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse."**

### **CAPO III**

#### **Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);**

#### **Art. 3**

#### **Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009**

**1. Dopo il comma 35 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:**

**"35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale , è comunque garantito:**

**a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;**

**b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;**

**c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia."**

**2. Dopo il comma 35 bis dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:**

**" 35 ter. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore."**

**3. Dopo il comma 36 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:**

**"36 bis. Tutti gli stranieri dimoranti nella Regione, in possesso di idoneo titolo di soggiorno nel territorio nazionale, sono iscritti al servizio sanitario regionale."**

**3. Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:**

**"68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria."**

#### **CAPO IV Disposizioni finali**

##### **Art.4 Disposizione finanziaria**

- 1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**





**Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009**

Lo scenario internazionale, in questi ultimi anni, è stato caratterizzato, tra l'altro, da tensioni geopolitiche e forti pressioni migratorie che hanno sollecitato la necessità di ripensare e adeguare gli assetti istituzionali e le politiche pubbliche ai bisogni di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e protezione internazionale e, contestualmente, a presidiare gli aspetti della coesione sociale e delle relazioni con le comunità territoriali e i cittadini residenti.

La Regione Toscana, sin dal 2011, ha accompagnato questi processi con precise scelte programmatiche e organizzative fondate sui principi della sostenibilità e dell'accoglienza diffusa, recepite all'interno del Piano Regionale di Sviluppo (Risoluzione del Consiglio regionale n. 47/2017): strutture di piccole dimensioni distribuite su tutto il territorio regionale e percorsi finalizzati a mantenere e sostenere la coesione sociale, nell'ottica di promuovere l'integrazione attraverso un'organizzazione dei servizi e delle prestazioni incardinate sulle comunità territoriali.

Le linee di azione regionali in materia di accoglienza e integrazione, in particolare, sono state specificate nel "Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria" (approvato con DGR n. 1304/2017), che contiene proposte e indicazioni pratiche per l'organizzazione, attuazione e realizzazione di servizi e di interventi, esito di un lavoro che si è sviluppato all'interno di un percorso di mappatura e analisi delle esperienze di accoglienza e integrazione realizzate in tutta la regione e con il contributo e la partecipazione dei Comuni, degli enti gestori dei centri di accoglienza, università e di tutte quelle realtà che, a vario titolo, sono state coinvolte nelle sperimentazioni attuate sul territorio.

Tutti gli interventi e le iniziative regionali sono state, peraltro, sempre in linea con le normative europee e nazionali in materia.

Con la recente approvazione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Convertito con Legge 1 dicembre 2018 n. 132 - "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", si è evidenziata la necessità di recepire i nuovi contenuti nelle norme regionali e di salvaguardare, al contempo, la continuità degli interventi assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana.

Tale impostazione trova la sua ratio nella esigenza di continuare a sostenere interventi e iniziative che abbiano ricadute positive in termini di coesione sociale e per la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione.

Infine, occorre rilevare che per il sistema regionale di interventi e accesso alle prestazioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali gli adeguamenti alla normativa nazionale non comportano ulteriori effetti di spesa.

In particolare:

1. Il Decreto-Legge sopra richiamato, che tratta il fenomeno dei richiedenti asilo e delle forme di protezione e accoglienza nei primi 14 articoli, ha infatti un impatto diretto sul sistema regionale di accoglienza poiché abroga la tipologia di permesso di soggiorno rilasciato per protezione umanitaria. I progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR – sono limitati ai soli rifugiati o titolari di protezione sussidiaria e ai minori stranieri non accompagnati, mentre ai richiedenti asilo sono destinati i centri governativi e i CAS.

Questa novità ripositiona il sistema SPRAR - ridenominato come "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati" - verso le funzioni di seconda accoglienza e sostegno all'integrazione.

2. Il Decreto-Legge, nell'abrogare l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introduce una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare, possibile solo nei seguenti casi:

- a) condizioni di salute di eccezionale gravità;
- b) situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza;
- c) premio per il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile;
- d) altre ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario già previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo).

3. La legge non estende la platea dei beneficiari - che risultano già definiti dalla normativa regionale vigente - e disciplina, piuttosto, l'accesso al sistema integrato di servizi e prestazioni con la finalità primaria di contenere i potenziali rischi di mancata coesione sociale derivanti dalla presenza sul territorio regionale di persone in uscita, per effetto del Decreto-Legge, dal sistema di accoglienza e quindi in posizione irregolare.

4. La legge sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.

5. Le modifiche proposte dalla legge riguardano la legge regionale 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e la legge regionale 29/2009 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) e, nello specifico:

a) legge regionale 41/2005 allo scopo di adeguare:

- l'articolo 5, comma 2, lett. b) ai fini del recepimento delle novità sulle tipologie di permesso di soggiorno;
- l'articolo 5, comma 4, ai fini della definizione dell'accesso, da parte delle persone dimoranti sul territorio regionale, anche straniere, al sistema di prestazioni di tutela e promozione sociale;

b) legge regionale 29/2009, articolo 6, allo scopo di:

- con il comma 35 bis, fermo restando le prestazioni previste dal D.lgs 286/1998, garantire alle persone in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale l'accesso:

- alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia o infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
- **agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;**
- dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.

- con il comma 35 ter di confermare la definizione degli interventi nell'ambito della programmazione regionale e della loro realizzazione in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore;

- con il comma 36 bis, confermare l'iscrizione al servizio sanitario regionale degli stranieri in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

- con il comma 68 bis, confermare il sostegno da parte della Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale, alle iniziative e progetti volti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie di misure di accoglienza di cui al d.lgs 142/2005, in collaborazione con le comunità locali e nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria, nonché attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi.